



Ministero dell'istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - D.G. per le risorse umane e finanziarie

Comparto funzioni centrali - **personale delle Aree**

Ipotesi di C.C.N.I. 20 maggio 2022

Sottoscritto definitivamente 20 ottobre 2022

“Criteri e modalità di utilizzazione

della quota parte del Fondo risorse decentrate

per l'anno 2022 avente carattere di certezza e stabilità

– progressioni economiche all'interno delle Aree decorrenti dal 1° gennaio 2022 -”

Relazione illustrativa

o

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n° 25 del 19 luglio 2012 ha predisposto lo “*Schema standard di relazione illustrativa*”.

La presente relazione illustrativa è redatta sulla base di tale schema obbligatorio.

Modulo 1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione ipotesi	20 maggio 2022 – sottoscritta definitivamente 20 ottobre 2022
Periodo temporale di vigenza	dal 1° gennaio 2022
Composizione delle delegazioni trattanti	<u>Parte Pubblica:</u> dr. Jacopo Greco - direttore generale <u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u> CGIL FP CISL FP UIL PA CONFSAL – UNSA FLP USB PI COINTESA FP <u>Organizzazioni sindacali firmatarie:</u> CGIL FP CISL FP UIL PA CONFSAL – UNSA FLP USB PI COINTESA FP
Soggetti destinatari	Comparto funzioni centrali – personale delle Aree

Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		a) progressioni economiche all'interno delle Aree con decorrenza 1° gennaio 2022
Rispetto dell' iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance 2021-2023, previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 (d.m. 28 maggio 2021, n° 169)
		È stato adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 2022-2024, previsto dall'art. 1, co. 8 della l. 190/2012 (d.m. 26 maggio 2022, n° 127)
		È in corso l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009
		Per quanto attiene l'adempimento di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009, si vedano le sottostanti "Eventuali osservazioni".
Eventuali osservazioni L'ipotesi in rassegna disciplina esclusivamente la quota parte di risorse, avente carattere di certezza e stabilità, per il finanziamento di progressioni economiche all'interno delle Aree, pertanto gli adempimenti, di cui all'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009, non riguardano tale utilizzazione.		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

Il contratto collettivo nazionale integrativo indicato in epigrafe è composto di due parti:

- premessa;
- articolato;

PREMESSA

Nella premessa vengono declinati i riferimenti contrattuali e normativi sottesi alla disciplina dell'unica materia oggetto dell'accordo pattizio.

In particolare, viene inserito il richiamo all'Intesa MI/OOSS del 27 dicembre 2021, con la quale sono state programmate le progressioni economiche all'interno delle Aree, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022.

Il processo di selezione per dette progressioni economiche avrà termine entro il 31 dicembre 2022 con l'emanazione delle relative graduatorie di merito.

ARTICOLATO

Art. 1 – (Campo di applicazione)

In tale articolo si definisce il campo di applicazione, individuando i destinatari nel personale di ruolo appartenente alle Aree del Ministero dell'istruzione, rinviando ai requisiti di partecipazione alla selezione per le progressioni economiche contenuti nell'articolo 4.

Art. 2 – (Oggetto)

Sulla base dell'intesa MI/OO.SS. del 27 dicembre 2021, il presente accordo finanzia e disciplina, con decorrenza 1° gennaio 2022, le procedure di progressione economica tra le fasce retributive interne alle Aree I, II e III del personale del Comparto funzioni centrali del Ministero dell'istruzione.

Art. 3 – (Risorsa finanziaria disponibile e progressioni economiche finanziate)

In tale articolo si segnala la risorsa disponibile ai fini della contrattazione, pari a € 537.182,59; la risorsa è rinvenuta nell'entità finanziaria, avente carattere di certezza e stabilità.

Infatti, con decreto dipartimentale 16 febbraio 2022, n. 419 è costituito il FRD 2022, pari a € 8.361.249,00, al lordo degli oneri a carico dello Stato, sulla base della disponibilità finanziaria del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, rinvenuta sul capitolo 1275, recata dalla legge n. 234/2021 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, di ripartizione in capitoli della medesima legge n. 234/2021, , la risorsa disponibile è rinvenuta nell'entità finanziaria, avente carattere di certezza e stabilità.

Con successivo analogo provvedimento di costituzione, viene integrata la costituzione finanziaria del FRD 2022 sulla scorta delle evidenze finanziarie contenute nella legge di assestamento al bilancio 2022.

Conseguentemente, il presente accordo non incide sulle risorse variabili, di competenza dell'anno 2022 poiché la risorsa impiegata è ampiamente al di sotto dell'ammontare delle risorse certe e stabili.

Inoltre, nell'articolo si individua il numero delle unità di personale destinatarie (totale complessivo 282 unità), per ciascuna progressione Area/fascia economica.

Tale numero è ampiamente inferiore al 50% del bacino potenziale degli aventi diritto alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Art. 4 – (Requisiti di partecipazione)

I requisiti necessari per partecipare alle selezioni, oltre a quello indicato nell'articolo 1, riguardano:

- il personale in servizio alla data di presentazione della domanda di inquadramento da almeno due anni nella medesima Area e nella fascia economica immediatamente inferiore a quella relativa alla procedura cui chiede di partecipare secondo i criteri e le modalità contenuto nell'Allegato 1, facente parte integrante dell'accordo.

L'accordo esclude il seguente personale:

- il personale che alla data del 1° gennaio 2022 è collocato nella Area III e che percepisce la retribuzione spettante alle qualifiche ad esaurimento, non può partecipare alle procedure di passaggio previste dal presente contratto, atteso che il differenziale economico del predetto passaggio determina uno stipendio tabellare inferiore a quello in godimento;
- il personale con provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado;
- il personale che, nel corso della procedura selettiva, si venga a trovare in una delle condizioni di cui al punto precedente anteriormente all'approvazione della graduatoria finale.

L'accordo consente la partecipazione con riserva:

- il personale sottoposto a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale, cui non sia stata applicata una misura cautelare di sospensione dal servizio. In tali casi, la riserva è sciolta con l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore solo a seguito dell'archiviazione del procedimento penale o di una sentenza di assoluzione, nonché dell'archiviazione del procedimento disciplinare;
- con riserva da sciogliere all'esito della decisione giurisdizionale definitiva, il personale che sia controinteressato in un giudizio pendente con l'Amministrazione per il riconoscimento della progressione economica ai sensi del CCNI n. 2/2016 (decorrenza 1/1/2016), del CCNI n. 1/2017 (decorrenza 1/1/2017) e CCNI n. 4/2018 (decorrenza 1/1/2018).

Art. 5 – (Modalità di conferimento)

L'articolo in rassegna stabilisce il conferimento della nuova fascia retributiva all'esito della procedura selettiva, effettuata secondo i criteri individuati nella Tabella integrata nell'accordo. La Direzione generale per le risorse umane e finanziarie provvede a dettagliare le modalità della procedura selettiva mediante l'emanazione di apposito bando nazionale.

Tabella dei criteri di valutazione (ex articolo 4)

I criteri scelti, coerenti con il tessuto normativo e contrattuale vigente, per giungere al punteggio finale (max 60 punti) per ciascun candidato partecipante alle progressioni economiche, sono il frutto di un attento bilanciamento del peso di tre aspetti relativi a: Anzianità di servizio (max 20 punti), Titoli di studio (max 16 punti), Ulteriori titoli di studio (max 4 punti) e Risultati individuali conseguiti in sede di valutazione dell'attività svolta dai candidati negli anni 2019 e 2020 (max 20 punti);

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo del Fondo

Progressioni economiche all'interno delle Aree I, II e III, mediante passaggio alla Fascia economica immediatamente successiva a quella di attuale appartenenza

Roma, 25 ottobre 2022

IL DIRIGENTE
Massimiliano Ciccia